



CITTA' DI CAVE

Provincia di Roma

SUSSIDIARIO allo SPORTELLO UNICO

Approvato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del
22/12/2005 e adeguato alle norme successivamente
intervenute con delibera Consiliare n. 78 del 17/12/2010

Adeguamento al Titolo II, Capo II, della Legge Regionale
18/11/1999, n. 33 nonché al Documento Programmatico di
cui all'articolo 11 della legge 18/11/1999, n° 33 allegato alla
deliberazione di Consiglio Regionale 6 Novembre 2002, n°
131. *In B.U.R.L. 20-12-2002, n° 35 – Parte Prima*

COLLEGATO N° 4



COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
comunedicave.rm.protocollo@pa.postacertificata.gov.it



Regolamento di Polizia Locale

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale
27 Gennaio 1996, n° 2 e successivamente adeguato
ai sensi dell'articolo 22, comma primo della Legge
Regionale 18/11/1999, n° 33 ed aggiornato con delibera
di Consiglio Comunale n° 63 del 20/12/2007**

Sommario

CAPO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** Disciplina della polizia urbana
- Articolo 2** Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia
- Articolo 3** Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II°

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 4** Inquinamento atmosferico e delle acque
- Articolo 5** Suolo pubblico
- Articolo 6** Sospensione, revoca e spostamento delle autorizzazioni-Sanzioni
- Articolo 7** Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Articolo 8** Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Articolo 9** Scarico di rottami e di detriti
- Articolo 10** Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Articolo 11** Installazione di tende solari
- Articolo 12** Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Articolo 13** Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Articolo 14** Fiere e mercati
- Articolo 15** Commercio ambulante
- Articolo 16** Commercio su area pubblica in forma itinerante
- Articolo 17** Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Articolo 18** Installazioni di chioschi ed edicole
- Articolo 19** Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Articolo 20** Collocamento di condutture

CAPO III°

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Articolo 21** Disposizioni di carattere generale
- Articolo 22** Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Articolo 23** Rispetto dell'arredo urbano
- Articolo 24** Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Articolo 25** Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Articolo 26** Trasporto di materiale di facile dispersione
- Articolo 27** Sgombro della neve
- Articolo 28** Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Articolo 29** Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche.
- Articolo 30** Pulizia delle vetrine
- Articolo 31** Disposizioni riguardanti gli animali
- Articolo 32** Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Articolo 33** Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV°

DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Articolo 34** Manutenzione degli edifici
- Articolo 35** Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Articolo 36** Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Articolo 37** Ornamento esterno ai fabbricati
- Articolo 38** Depositi in proprietà privata
- Articolo 39** Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Articolo 40** Spolveramento di panni e tappeti
- Articolo 41** Bagni
- Articolo 42** Bestie macellate e trasporto carni
- Articolo 43** Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Articolo 44** Viali e giardini pubblici
- Articolo 45** Vasche e fontane
- Articolo 46** Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Articolo 47** Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA

- Articolo 47 Bis** Disposizioni generali connesse agli effetti nocivi dovuti all'esposizione del rumore ambientale, compreso il fastidio.
- Articolo 48** Esercizio dei mestieri, arti ed industria
- Articolo 49** Impianti di macchinar
- Articolo 50** Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Articolo 51** Funzionamento di apparecchiature in case di abitazione
- Articolo 52** Rumori in case di abitazione e nei PP.EE.
- Articolo 53** Uso di strumenti sonori
- Articolo 54** Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Articolo 55** Venditori e suonatori ambulanti
- Articolo 56** Schiamazzi, grida e canti -Vigilanza sugli incapaci
- Articolo 57** Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Articolo 58** Suono delle campane
- Articolo 59** Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Articolo 60** Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- Articolo 61** Carovane di nomadi

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Articolo 62** Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Articolo 63** Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Articolo 64** Detenzione di combustibili in casi di abitazione od altri edifici
- Articolo 65** Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Articolo 66** Fucine e forni
- Articolo 67** Uso di fiamma libera
- Articolo 68** Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Articolo 69** Animali pericolosi - Cani

- Articolo 70** Strumento da taglio
- Articolo 71** Trasporti di oggetti scomodi o pericolosi
- Articolo 72** Trasporto di acqua gassata e di seltz
- Articolo 73** Scalpellamento di vie o piazze
- Articolo 74** Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Articolo 75** Manutenzione di aree di pubblico transito
- Articolo 76** Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Articolo 77** Materiale di demolizione
- Articolo 78** Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Articolo 79** Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 80** Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
- Articolo 81** Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII°

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Articolo 82** Orari degli esercizi
- Articolo 83** Disciplina dei prezzi
- Articolo 84** Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- Articolo 85** Vendita e scorta delle merci
- Articolo 86** Vendita del pane
- Articolo 87** Vendita di prodotti agricoli
- Articolo 88** Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- Articolo 89** Esalazioni di merce
- Articolo 90** Tabella per la vendita del combustibile
- Articolo 91** Requisiti dei locali di vendita
- Articolo 92** Apertura o trasferimento di esercizi commerciali
- Articolo 93** Uso di contrassegni del Comune (*Articolo Assente*)

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Articolo 94** Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Articolo 95** Preavviso di cessazione di servizio
- Articolo 96** Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Articolo 97** **ABROGATO**
- Articolo 98** Requisiti dei mezzi adibiti alla vendita su aree pubbliche

CAPO IX°

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Articolo 99** Esercizio di mestieri girovaghi
- Articolo 100** Esercizio di guide pubbliche
- Articolo 101** Lustrascarpe e venditori di giornali
- Articolo 102** Addetti al trasporto bagagli
- Articolo 103** Baracche per pubblici spettacoli
- Articolo 104** Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X°

VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 105 Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Articolo 106 Cortei funebri

Articolo 107 Processione- Manifestazioni

CAPO XI°

SANZIONI

Articolo 108 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Articolo 109 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Articolo 110 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Articolo 111 Sospensione delle licenze

CAPO XII°

ULTERIORI ADEGUAMENTI AL TITOLO II, CAPO II DELLA L.R. 33/99

Articolo 112 Premesse

Articolo 113 Adeguamento

Articolo 114 Descrizione del SUSSIDIARIO.

Articolo 115 Definizione delle attività commerciali

Articolo 116 Disposizioni in materia igienico-sanitaria

Articolo 117 Disposizioni di tipo amministrativo riferito alle attività di vendita al dettaglio

Articolo 118 Disposizioni di tipo urbanistico

Articolo 119 Il verbale di contestazione

Articolo 120 Il modello Unico

Articolo 121 Disposizioni in materia di controllo sui prezzi e sulle asserzioni pubblicitarie

Articolo 122 Le vendite sottocosto

Articolo 123 Entrata in vigore

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina e compiti della polizia urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D. Lgs. 267/2000 e succ, la legge quadro 7 Marzo 1986, n° 65 e la Legge Regionale 13 Gennaio 2005, n° 1.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

I compiti e le funzioni della polizia urbana sono quelli riportati nell'articolo 3 della legge Regionale 13/01/2005, n° 1

Articolo 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

L'organizzazione del Servizio di Polizia Municipale è di esclusiva competenza e responsabilità del Comandante.

Del servizio di cui al comma precedente, il Comandante risponde al Sindaco o all'Assessore da questi delegato.

Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale del Comune di Cave e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi del combinato di cui agli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 285/92 e con la procedura prevista dallo stesso articolo 12, comma 3 C.d.S. come più puntualmente precisato dall'articolo 23, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. n° 495/92.
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza collaborando su richiesta del Sindaco, con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri ecc..

A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, qualora necessario, di concerto con il Dirigente o addetto all'Ufficio competente, negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base alle leggi vigenti saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo di concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici con concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
- f) per intervenuto silenzio ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge n° 241/90, come integralmente sostituiti dalla legge n° 80/2005, nonché del combinato di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380. **(1)**

Su tutte le domande finalizzate allo svolgimento di attività, il cui esercizio è soggetto a licenza, permesso di costruire, autorizzazione, permesso o altro atto di assenso comunque denominato, e su tutti gli atti di assenso connessi eventualmente rilasciati, deve essere apposta una marca da bollo del valore corrente. Sono comunque escluse dall'apposizione della marca da bollo del valore corrente, le domande di concessioni, di rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, licenze o ad altri atti di assenso comunque denominato, sostituite da una D.I.A. o da una comunicazione. E' comunque fatto salvo ogni eventuale mutamento dovuto a recepimento di qualsiasi norma per la gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV, Sezione I del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e succ. e norme correlate, comprese le circolari AIPA, oggi CNIPA e le norme contenute nel codice digitale approvato con D. Lgs. 7 Marzo 2005, n° 82.

(1) In vigore dal 1° Luglio 2003, fatta eccezione per le norme contenute nel Capo V° della parte seconda entrate in vigore il 1° Luglio 2006 (cfr. D.L. 86/2005, convertito nella legge 148/2005). Da quest'ultima proroga sono stati esclusi gli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 4

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 anche dalle norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento dell'ambiente in generale, dei beni culturali e del paesaggio e del rumore ambientale contenute rispettivamente nel D. Lgs 3 Aprile 2006, n° 152, nel codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n° 22 nonché del D. Lgs. 19 Agosto 2005, n° 194.

Articolo 5

Suolo pubblico

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico, con o senza installazioni di manufatti, sono decennali e possono essere rinnovate e/o qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 28, comma 16 del D. Lgs. 114/98, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3 bis, e laddove applicabili, anche del comma 3 ter. Rientrano nella presente fattispecie anche le autorizzazioni/concessioni decennali rilasciate per una o più stagioni all'anno.

Le concessioni sono rilasciate dal responsabile dell'Unità Organizzativa competente, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dalla Giunta Comunale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

In deroga al presente articolo, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 17, comma 1 bis del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n° 507 introdotto dall'art. 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle successivamente intervenute con l'articolo 2 bis della legge 24 Aprile 2002, n° 75.

Le tariffe sulla pubblicità vengono decise entro il 31 Marzo di ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di silenzio si applicano le tariffe dell'anno precedente. In tal caso il pagamento è effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno con decorrenza retroattiva al 1° Gennaio per espressa deroga all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n° 212. (statuto dei diritti del contribuente). *[Cfr. Art. 3, comma 5 del D. Lgs 507/93 come modificato dall'art. 10, l. 13 maggio 1999, n. 133, e successivamente sostituito dall'art. 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.]*

Articolo 6

Sospensione, revoca e spostamento delle autorizzazioni-Sanzioni

Il rilascio dell'autorizzazione del commercio su area pubblica con posteggio comporta la contestuale assegnazione della relativa area. L'autorizzazione abilita anche al commercio in forma itinerante su tutto il territorio Regionale.

Costituiscono motivo di sospensione, revoca, spostamento delle autorizzazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, per il commercio su area pubblica con posteggio, le violazioni previste dagli articoli 28, comma 16 e 29, comma 3 del D. Lgs. 114/98, nonché dall'articolo 44 della L.R. 18/11/1999, n° 33 e s.m.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 7

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta

La tassa, invece per occupazione di posteggi decennali verrà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli. La presente disposizione si applica ai posteggi nei mercati o al di fuori di essi.

Articolo 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni e terzi.

Articolo 9

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio e da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 212 del D. Lgs. 152/2006 muniti di apposito formulario di identificazione di cui al precedente art. 193, comma 1° o del comma 5° nel periodo transitorio.

L'ubicazione di depositi di smaltimento o trattamento dei rifiuti è disciplinata dal D. Lgs. 152/2006.

Articolo 10

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza, appositamente delimitata.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Articolo 11

Installazione di tende solari

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,20.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare <<**gli 80 cm**>> (1) <<**la larghezza minima del marciapiede**>>. (2)

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Sindaco.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, dalle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal Sindaco, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

(1) Parole soppresse dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2007 e sostituite con quelle di cui al richiamo (2)

Articolo 12

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

La collocazione e le relative norme e procedure, l'identificazione dell'ente e dell'Autorità competente anche per quanto riguarda l'applicazione e la riscossione delle imposte e delle sanzioni, delle insegne pubblicitarie, anche luminose o illuminate poste sulle strade e sui veicoli è disciplinata dall'articolo 23 del D. Lgs. 285/92 e s.m. nonché dal D.P.R. n. 380/2001.

A prescindere da qualsiasi contenuto regolamentare in materia di imposta sulla pubblicità, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 17, comma 1 bis del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n° 507 introdotto dall'art. 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle successivamente intervenute con l'articolo 2 bis della legge 24 Aprile 2002, n° 75.

Le tariffe sulla pubblicità vengono decise entro il 31 Marzo di ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di silenzio si applicano le tariffe dell'anno precedente. In tal caso il pagamento è effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno con decorrenza retroattiva al 1° Gennaio per espressa deroga all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n° 212. *(statuto dei diritti del contribuente). [Cfr. Art. 3, comma 5 del D. Lgs 507/93 come modificato dall'art. 10, l. 13 maggio 1999, n. 133, e successivamente sostituito dall'art. 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.]*

Articolo 13

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, costituiscono aumento della superficie di vendita per cui sono disciplinate dalle norme connesse alle tipologie del caso.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, sono consentite alle sole attività di vicinato e limitatamente durante l'orario di apertura al pubblico le seguenti occupazioni di suolo pubblico nel rispetto delle norme igienico sanitarie, compreso il divieto di esporre le merci a diretto contatto del suolo e dei raggi solari per il settore non alimentare, e di sicurezza qualora vengano esposte attrezzature elettriche, meccaniche od informatiche.

a) Per le attività di cui al settore alimentare, il 5% della superficie del locale adibita alla vendita.

b) Per le attività di cui al settore non alimentare, il 15% della superficie del locale adibita alla vendita.

c) Per le attività di vendita dei giornali, per i negozi di fiori e per le attività artigianali che vendono al dettaglio le merci da loro prodotte, il 15% della superficie del locale adibita alla vendita o alla lavorazione ed il 5% qualora trattasi di prodotti alimentari.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili solo qualora l'area pubblica esterna lo consenta tenuto conto dell'obbligo di lasciare uno spazio ininterrotto largo metri uno per il passaggio delle persone diversamente abili e dei loro mezzi utilizzati per gli spostamenti, nonché dell'obbligo di occupare l'area pubblica esterna di una larghezza non superiore a quella di ciascuna attività. Non è consentita la cessione di un'area al vicino.

4. La superficie occupata è concessa gratuitamente fino a quando non venga istituito uno o più centri commerciali al dettaglio e comunque per una anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo proroghe.

Articolo 14

Fiere e mercati

I mercati saranno tenuti nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico è rilasciata alle condizioni previste dal D. Lgs 31/03/1998, n° 114 e succ.. e Legge Regionale 18/11/1999, n° 33 e succ...

L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa nel rispetto della deliberazione consiliare istitutiva del mercato, con particolare riferimento alla planimetria ubicativa e tipologica.

La Polizia Municipale è incaricata del controllo e del normale svolgimento del mercato nel rispetto delle norme contenute nel D. lgs 114/98 e s.m. e nella Legge Regionale n° 33/99 e s.m.

La merce esposta alla pubblica vendita appartenente al settore alimentare o al settore non alimentare, deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta in contatto diretto con il suolo.

Articolo 15

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D. Lgs 31/03/1998, n° 114 e succ.. e Legge Regionale 18/11/1999, n° 33 e succ... ed è consentito soltanto sulle aree stabilite.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno rilasciate, di norma, per zona periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, od altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

Articolo 16

Commercio su area pubblica in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato:

- a) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, nell'ambito dell'intero territorio nazionale ad eccezione delle aree vietate dai Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 16 del D. lgs. 114/1998, con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.

- b) Nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale.
- c) Presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Articolo 17

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del comando di polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei componenti organi e comunque dall'ufficio tecnico comunale.

Articolo 18

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, è accordata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 29 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 e limitatamente alla disponibilità dei contingenti.

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Articolo 19

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre o palle di neve o palloncini contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Articolo 20

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il comando di polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Articolo 21

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Articolo 22

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 23

Rispetto dell'arredo urbano

E' proibito a chiunque di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. In egual misura è vietato sporcare, imbrattare o comunque danneggiare muri, serrande, strade, aiuole, panchine e qualunque altro arredo urbano.

Articolo 24

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Articolo 25

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Articolo 26

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per il comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Articolo 27

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve e marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza o necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno compresi i passi carrabili.

Articolo 28

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 29

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo 30

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Articolo 31

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperta al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Articolo 32

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze, o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

Articolo 33

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI

Articolo 34

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza, altezza, e larghezza per almeno cm. 100. E' consentito bruciare eventuali residui di falciatura di giardinaggio dalle ore 22,00 alle ore 24,00, nel periodo estivo e dalle ore 20,00 alle ore 22,00 nel periodo invernale, sotto la stretta vigilanza e responsabilità del proprietario.

Articolo 35

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, del Codice della Strada e del relativo Regolamento, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Articolo 36

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Articolo 37

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti fatte salve le disposizioni sul Regolamento TOSAP.

Articolo 38

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Articolo 39

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Articolo 40

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Articolo 41

Bagni

Nei bagni pubblici, ed in tutti i luoghi aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

Articolo 42

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e veterinarie e dai regolamenti di igiene e veterinario, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Articolo 43

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti medesimi.

Articolo 44

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi; . .
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze della città.

Articolo 45

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida e liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 46

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, su monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti a pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Articolo 47

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e d'aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti. Le recinzioni debbono essere autorizzate dal Sindaco secondo le norme edilizie.

CAPO V° QUIETE PUBBLICA

Articolo 47 Bis

Disposizioni generali connesse agli effetti nocivi dovuti all'esposizione del rumore ambientale, compreso il fastidio.

Nelle more della completa applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. legislativo 19 Agosto 2005, n° 194 (*in vigore dal 14 giugno 2006*) le norme del presente articolo sostituiscono ogni diversa previsione contenuta negli articoli seguenti.

- 1) I valori limite di emissione, di immissione e di qualità sonora vanno misurati ed indicati in Leq in DB(A)
- 2) Le misurazioni vanno effettuate, laddove possibile, all'interno del luogo in cui è presumibile l'effetto massimo dell'impatto acustico. La misurazione deve avvenire a finestre aperte.
- 3) Nelle more dell'adozione da parte dei Comuni degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
- 4) Ogni tipologia di emissione rumorosa, diurna o notturna va valutata con effettiva misurazione per mezzo di strumentazioni omologate e da tecnico abilitato.
- 5) L'Ente preposto al controllo è l'ARPA.

Articolo 48

Esercizio dei mestieri, arti ed industria

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi che superino le soglie massime consentite da leggi vigenti.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanografici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuta alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data

dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 49

Impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché, atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modi, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà esser munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confini con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggia perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine res rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazioni rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 50

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Articolo 51

Funzionamento apparecchiature in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 52

Rumori in case di abitazione e nei PP.EE.

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 53

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione salvo previa autorizzazione del Sindaco.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 54

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 55

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 16,30 e dopo le ore 20, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di polizia municipale.

Ai venditori a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietata reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 56

Schiamazzi, grida e canti - Vigilanza sugli incapaci

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

I bambini ed i malati di mente nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose. Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 57

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico de proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazione ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 58

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 59

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati i modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 60

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino" alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare passanti e gli abitanti vicini.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 47 bis.

Articolo 61

Carovane di nomadi

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro mezzi di trasporto per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno

essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 62

Sostanze liquido esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18-6-1931, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6-5-1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti e ministro dell'interno 31/7/1934 (G.U. 28-9-1934, n. 228) e 12-5-1937 (G.U. 24-6-1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28-6-1955, n. 620.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartone, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Articolo 63

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mq. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato qualora i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti a strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Articolo 64

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato costruirvi ammassi di materiale da

imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Articolo 65

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Articolo 66

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilisce precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

Articolo 67

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

Articolo 68

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquido infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 69

Animali pericolosi – Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldog, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola, i bulldog, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani, custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali e secondo le norme impartite dalla ASL.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiusa da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Articolo 70

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Articolo 71

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Articolo 72

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Articolo 73

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Articolo 74

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Articolo 75

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatta agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Articolo 76

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I punteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Articolo 77

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro <<*se non nel rispetto delle normative interne*>>.(1)

(1) Parole aggiunte dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2007.

Articolo 78

Insegne, persiane, vetrate di finestre

La insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Articolo 79

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 80

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata; dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminate. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del

sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Articolo 81

Veicoli adibiti al servizio pubblico Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o chi possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII°

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 82

Orari degli esercizi

Il sindaco, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Il Sindaco rende note le risultanze che precedono con ordinanza.

Il Sindaco deve essere indicato quale autorità in caso di presentazione di scritti difensivi.

La Polizia Municipale è incaricata del rispetto dell'Ordinanza Sindacale.

Articolo 83

Disciplina dei prezzi

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci, fatta eccezione per i giornali quotidiani e dei periodici esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 31/03/1998, n° 114.

Per una più dettagliata disciplina si rinvia al successivo articolo 121.

Articolo 84

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Per una più dettagliata disciplina si rinvia al successivo articolo 121.

Articolo 85

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Articolo 86

Vendita del pane

Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, 223/2006, convertito nella legge n° 248/2006, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a Segnalazione Certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La Segnalazione Certificata di inizio attività deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al precedente comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n° 248/2006, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di panificio da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

I comuni e le Autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza

Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera e), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 87

Vendita di prodotti agricoli

Senza la prescritta autorizzazione dello Sportello Unico è vietata ogni vendita su area pubblica fatta eccezione per il produttore che pone in vendita i prodotti ottenuti per coltura e allevamento dal proprio fondo ai sensi del D. Lgs. 228/2001.

L'attività può essere iniziata con la presentazione della D.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della legge n° 241/90 ed è valida per tutto il territorio nazionale anche all'interno di locali.

La vendita nei mercati è subordinata alla concessione di un'area o posteggio nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 114/98 e s.m. e Legge Regionale n° 33/99 e s.m.

Articolo 88

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, da essi stessi confezionata in pacchi o in contenitori chiusi preconfezionati, devono essere autorizzati dal Responsabile dell'unità organizzativa, previo N.O. della competente A.S.L. qualora trattasi di generi appartenenti al settore alimentare. Per il confezionamento dei prodotti appartenenti al settore alimentare, sussiste il medesimo obbligo di indicare su ogni confezione, (fatta eccezione per la data di scadenza) IN LINGUA ITALIANA, il peso netto, o la capacità qualora trattasi di liquido, o il numero di pezzi, eventuali controindicazioni e la descrizione del prodotto, <<la data di confezionamento e scadenza>>. (1)

(1) Parole aggiunte dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2007.

Articolo 89

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perchè vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Articolo 90

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Articolo 91

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei e muniti del certificato di agibilità o equipollente silenzio assenso. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso qualora vengano posti in vendita prodotti appartenenti al settore alimentare.

Articolo 92

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 93

ARTICOLO ASSENTE

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 94

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Articolo 95

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Articolo 96

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Articolo 97 ABROGATO

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

Vedi precedente articolo 16, comma 2.

Articolo 98

Requisiti dei mezzi adibiti alla vendita su aree pubbliche

I veicoli adibiti alla vendita su aree pubbliche devono avere i seguenti requisiti.

- a) I veicoli adibiti alla vendita e/o somministrazione di alimenti devono possedere apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria nella quale sono descritti le qualità e gli spessori delle coibentazioni, e le tipologie di alimenti commerciabili rispetto alle attrezzature.
- b) I veicoli adibiti alla vendita del solo settore non alimentare devono avere tutti i requisiti previsti dal codice della strada anche se trainati a mano o con animali.
- c) La lunghezza e la larghezza del mezzo non sono soggetti ad alcun limite.
- d) Eventuali sportelli o tettoie aprili sono consentite qualora rientrino all'interno delle regolamentazioni comunali dei posteggi nei mercati ed al di fuori di essi.

CAPO IX°

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 99

Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Articolo 100

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciare dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione «GUIDA AUTORIZZATA».

Articolo 101

Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi rilasciati per il lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso devono rispettare il regolamento comunale sia se trattasi di punti esclusivi che non esclusivi.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Articolo 102

Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione «portabagagli». Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando presentino servizio anche all'esterno della ferrovia.

Articolo 103

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà

privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi.

b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Articolo 104

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'ufficio di Polizia Municipale.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente Regolamento che dovranno essere concesse dall'Autorità comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Municipale.

CAPO X

VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 105

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura degli interessati.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto, da ogni singolo convivente.

Articolo 106

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si **svolgono** i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Articolo 107

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazione religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI° SANZIONI

Articolo 108

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Laddove possibile, occorre procedere alla contestazione nei confronti del trasgressore o responsabile in solido utilizzando il modello Unico allegato.

Articolo 109

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

In caso di abuso edilizio, oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Unità Organizzativa ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. L'Ordinanza Dirigenziale di demolizione deve contenere comunque l'ordine immediato di messa in sicurezza, nelle more di impugnazione di legge.

In caso l'abuso sia già oggetto di sequestro giudiziario, l'Ordinanza di demolizione deve essere preceduta dal dissequestro.

Articolo 110

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accettare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Articolo 111

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ULTERIORI ADEGUAMENTI AL TITOLO II, CAPO II DELLA L.R. 33/99

Articolo 112

Premesse

1. La Polizia Locale è incaricata anche del controllo e del rispetto delle disposizioni contenute nel SUSSIDIARIO integrato di tutti i collegati regolarmente approvati dagli Organi comunali.
2. Il presente Regolamento è parte integrante del SUSSIDIARIO con la definizione di COLLEGATO n° 4.
3. Qualunque modifica, integrazione, abrogazione venga effettuata sul presente Regolamento deve intendersi analogamente effettuata anche sul suddetto COLLEGATO n° 4.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono i contenuti del SUSSIDIARIO e delle norme ad esso sovraordinate.

Articolo 113

Adeguamento

1. La Polizia Locale già svolge le funzioni di controllo del commercio al dettaglio e del commercio in generale ed anzi nel caso specifico del Comune di Cave il Funzionario Responsabile si identifica proprio nel Comandante del Corpo limitatamente però alle materie disciplinate dal TULLPS approvato con Regio decreto n° 773/1931, quali i Pubblici esercizi di somministrazione e di trattenimento e svago.
2. L'adeguamento non consiste quindi nel dettare nuove regole al Corpo, ma cogliendo l'occasione offerta dall'articolo 22 della Legge Regionale 18/11/1999, n° 33, si intende assicurare con norme scritte ed aggiornate, il Regolare Funzionamento ed il Collegamento con altri Uffici del Comune a ciò dedicati.
3. La nuova veste grafica è redatta su formato cartaceo e su supporto elettronico utilizzando il Programma Microsoft Word in ambiente Windows generando un file con estensione <.doc>. al fine di utilizzare, visualizzare, diffondere e eventualmente variare in modo estremamente rapido e pratico lo strumento urbanistico generale e quelli attuativi.

Articolo 114

Descrizione del SUSSIDIARIO

1. Il SUSSIDIARIO è un Testo Unico e racchiude i vari Regolamenti Comunali connessi al Commercio in modo da rendere i vari uffici e Responsabili uniti e coordinati in un procedimento ferma la loro competenza.

2. Il SUSSIDIARIO detta il *modus operandi* al Responsabile dello Sportello Unico dell'ufficio Commercio e la connessione ai regolamenti che verranno via via inseriti come cassette facenti parti di un unico mobile. I Regolamenti e le norme inseriti prenderanno il nome di Collegati.

3. L'istituzione dello Sportello Unico alle imprese e l'utilizzo delle conferenze di servizio costituiscono attraverso il recepimento delle relative norme, l'evoluzione delle istruttorie a 360 gradi in modo rapido ed efficiente.

4. Il SUSSIDIARIO consentirà l'applicazione di regole certe ed univoche e permetterà un'agevole e rapida definizione delle istruttorie in una materia in cui non può essere più concepito un Comune che risponde al Cittadino basandosi su un'organizzazione interna strutturata a compartimenti stagni.

Articolo 115

Definizione delle attività commerciali

1. Le attività commerciali, ai fini del controllo della Polizia Locale sono suddivise in:

- a) Attività di commercio al minuto su area privata;
- b) Attività di commercio al minuto su area pubblica comunque svolta;
- c) Attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande su area privata.
- d) Attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica.
- e) Attività commerciali esercitate a favore di soci o di una categoria di persone;
- f) Attività commerciali di vendita all'ingrosso;
- g) Attività commerciali svolte da artigiani e produttori agricoli;
- h) Attività commerciali svolte in modo episodico e saltuario;
- i) Attività di commercio porta a porta;
- j) Attività di somministrazione e o ristorazione all'interno di circoli privati o attività di trattenimento e svago compresi i videogiochi;
- k) Attività di commercio al minuto dei prodotti della tabella speciale riservata alle farmacie;
- l) Attività di commercio al minuto dei prodotti della tabella speciale riservata ai rivenditori di generi di Monopolio;
- m) Attività di commercio al minuto dei prodotti della tabella speciale riservata ai distributori di carburante;
- n) Vendite per corrispondenza, per televisione o per mezzo di altri sistemi di comunicazione;
- o) Commercio elettronico;

Articolo 116

Disposizioni in materia igienico-sanitaria

1. L'autorità Sanitaria Locale, ai sensi della Legge 833/78, è il Sindaco.

Il Sindaco può delegare un Funzionario Responsabile al rilascio delle autorizzazioni Igienico-sanitarie sentita la Competente A.S.L.

2. L'emissione delle ordinanze di chiusura per motivi igienico-sanitari, contingibili ed urgenti, provvisorie o definitive, possono essere effettuate esclusivamente dal Sindaco che in tale veste assume le funzioni di Funzionario di Governo, previa segnalazione e accertamento degli organi a ciò preposti tra i quali la A.S.L. competente di zona, il Nucleo Anti- Sofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri ecc..

3. Il Sindaco incarica la Polizia Locale della chiusura dell'esercizio o di parte di esso con l'applicazione della formula esecutiva prevista dall'art. 475 del c.p.c. per la chiusura coattiva in caso di resistenza.

4. La Polizia Locale, pur essendo incompetente in materia di igiene degli alimenti e bevande potrà esercitare il proprio compito di sorveglianza, anche attraverso l'emissione dell'apposito verbale di contestazione, verificando nei locali oggetto di vendita dei prodotti alimentari, il possesso e la validità:

- a) delle autorizzazioni igienico-sanitarie dei locali, di laboratori di lavorazione, della vendita di carni fresche o di prodotti ittici freschi, compresi i molluschi bivalvi e dei prodotti alimentari in genere rilasciate dal Sindaco o suo delegato e che le medesime siano esposte al pubblico in modo ben visibile ovvero dell'invio dell'apposita modulistica emanata con determinazione del direttore 21 luglio 2006, n° 2145 concernente la procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/04 recepita con Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16 maggio 2006.
- b) Considerato che il rilascio ed il rinnovo dei libretti sanitari è sospeso e non abrogato, della validità dei libretti igienico-sanitari personali di cui agli artt. 14 della legge 283/62 e art. 37 del D.P.R. 26/03/1980, n° 327, limitatamente degli operatori che manipolano per la vendita, il confezionamento, il depezzamento ecc.. alimenti non preconfezionati all'origine o che si trovano in ambienti riservati a tale personale come celle frigorifere, laboratori di lavorazione, retrobanchi di vendita di prodotti sfusi o a taglio, vendite di pane sfuso, frutta e verdura non preconfezionata, ecc.. qualora venisse reintrodotta la loro obbligatorietà.
- c) Del possesso del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. di cui al Regolamento CE n. 852/04.

5. Le condizioni igienico sanitarie dei locali adibiti alla vendita, magazzino o deposito, delle attrezzature, dei laboratori di lavorazione interni od esterni al punto vendita, delle stesse sostanze o alimenti e bevande posti in vendita o immagazzinati che possano far sospettare un danno imminente o meno alla salute del consumatore, vanno immediatamente segnalate per un controllo puntuale al Sindaco ed alla competente A.S.L. Eventuali segnalazioni di consumatori non vanno disattese.

6. Le disposizioni di cui al comma precedente si estendono anche alle vendite effettuate negli esercizi pubblici come bar, ristoranti, pizzerie e similari, pasticcerie, su area pubblica ed in ogni luogo, anche all'aperto ove si somministrano alimenti e bevande al pubblico o nelle mense a disposizione dei propri dipendenti, degli studenti ecc..

7. Non essendoci deroghe in materia igienico-sanitaria, le vendite di alimenti e bevande, la loro somministrazione o ristorazione anche a mezzo cottura, nell'ambito di manifestazioni

locali, o festività esercitate anche episodicamente da operatori improvvisati, produttori, personale dipendente o meno di altre aziende che svolge attività promozionali all'interno o all'esterno dei punti vendita ecc.. sono consentite previo avviso scritto al richiedente il posteggio, del possesso della certificazione attestante l'avvenuta frequentazione dei Percorsi Integrativi Assistiti (P.I.A.) nonché degli indumenti prescritti agli operatori, quali un camice e copricapo di colore chiaro.

8. Per i motivi di cui al comma precedente è opportuno che la Polizia Locale, come peraltro il personale delle A.S.L. e del Nucleo Antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, indossi in caso di ispezioni nei laboratori, celle frigo, retrobanchi ecc..., il medesimo abbigliamento prescritto per gli operatori. In caso di affidamento di reparto di cui all'art. 23, comma 1, lettera p.bis, e art. 30, comma 6 bis della L.R. 33/99, vale il manuale dell'autocontrollo dell'intera azienda purché debitamente sottoscritto ed approvato dal titolare dell'affidatario del reparto.

9. In tutti i casi gli alimenti e le bevande, confezionati o meno, in vendita o immagazzinati, non possono avere diretto contatto con il suolo o pavimento e/o con i raggi solari.

10. Essendo l'autocontrollo degli alimenti di cui al Regolamento CE n. 852/04, esteso anche agli automezzi, copia del manuale aziendale deve essere conservato all'interno del veicolo adibito al trasporto e/o alla vendita. Nel manuale di autocontrollo di cui al presente comma, dovranno essere riportate e allegate le certificazioni sanitarie concernenti l'idoneità del mezzo al trasporto o alla vendita della merce trasportata in caso di operatore in forma itinerante.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono i contenuti del SUSSIDIARIO e delle norme ad esso sovraordinate.

Articolo 117

Disposizioni di tipo amministrativo riferito alle attività di vendita al dettaglio

1. Le Autorizzazioni, le e le Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività per il corretto svolgimento dell'attività di vendita devono essere esposte al pubblico in modo ben visibile.

2. Le Autorizzazioni, le comunicazioni e le Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività effettuate obbligatoriamente su modulistica approvata dalla conferenza Stato- Regioni sulla base delle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 31/03/1998, n° 114, art. 10, comma 5, devono essere esposte in luogo delle autorizzazioni previa apposita vidimazione di presentazione all'ufficio protocollo ovvero munite del protocollo generato dalla P.E.C.

3. Le nuove aperture degli esercizi di vicinato, sono possibili il giorno stesso della presentazione della modulistica COM 1 al comune ovvero dal suo invio con la P.E.C. I subingressi per vendita o affitto d'azienda sono possibili immediatamente dopo la comunicazione di voltura dell'autorizzazione e di tutte le altre autorizzazioni, comprese quelle igienico sanitarie previo inoltro della D.I.A. ai sensi della Determina del direttore Regionale n. 2145/2005.

4. Gli affidamenti di reparto, così come definiti dall'art. 23, comma 1, lettera p-bis, e della Legge Regionale n° 33/99, possono avere svolgimento successivamente alle comunicazioni previste dal successivo art. 30, comma 6 bis della L.R. medesima.

5. Le vendite porta a porta, e nei luoghi ove il consumatore si reca per lavoro, trattenimento o svago, sono consentite ai titolari di autorizzazione esclusiva in forma itinerante e previo consenso scritto del detentore dei luoghi stessi.

6. Le soste dei venditori in forma itinerante, sono consentite negli spazi appositamente predisposti dal Comune. La mancata localizzazione degli spazi da parte del comune consente ugualmente la sosta per la vendita nel rispetto del Codice della Strada. (D. Lgs. 285/92) .

7. La sosta per la vendita, effettuata con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, è effettuata su richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. L'autorizzazione alla vendita deve essere esibita in originale.

8. Le farmacie devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per la vendita dei generi indicati nell'allegato n° 9 al D.M. 4/08/1988, n° 375.

9. Le rivendite di generi di monopolio, devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per la vendita dei generi indicati nell'allegato unico al D.M. 17/09/1996, n° 561.

10. I distributori di carburante devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per la vendita dei generi indicati nell'allegato unico al D.M. 17/09/1996, n° 561.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono i contenuti del SUSSIDIARIO e delle norme ad esso sovraordinate.

Articolo 118

Disposizioni di tipo urbanistico

1. Per ogni opera di tipo edilizio, alla stregua delle autorizzazioni commerciali, va esposto fuori di ogni cantiere in modo ben visibile un cartello sul quale vanno indicati:

- a) Il comune di competenza territoriale;
- b) l'oggetto dell'opera;
- c) il numero e la data di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia ed in caso di varianti in corso d'opera o meno, anche i dati ad esse riferite.
- d) l'oggetto della concessione e/o delle eventuali varianti;
- e) l'oggetto, il numero e la data di rilascio relativa ad autorizzazioni connesse a eventuali vincoli: (antisismica, paesaggistica ecc..)
- f) Il nome e indirizzo del soggetto proprietario;
- g) Il nome e indirizzo della ditta esecutrice dei lavori;
- h) Il nome e cognome del progettista e la relativa qualifica;
- i) Il nome e cognome del direttore dei lavori e la relativa qualifica;
- j) Il nome e cognome dell'assistente del cantiere;

- k) La data di inizio lavori e quella di scadenza;
- l) Il coordinatore della sicurezza;
- m) L'importo dell'opera e i tempi di esecuzione se trattasi di opera pubblica;

2. L'omissione dell'esposizione del prescritto cartello provoca un primo ed immediato controllo del cantiere anche coattivo e l'applicazione di una sanzione di tipo amministrativo per mancata esposizione del cartello laddove sussista l'atto di assenso.

3. Ulteriori controlli peculiari devono essere effettuati in affiancamento ad un tecnico comunale.

4. Le insegne o cartelli pubblicitari luminosi o meno posti sulla pubblica via sono soggetti a Concessione Edilizia (1) ed al pagamento di occupazione di suolo pubblico e all'imposta sulla pubblicità. L'esclusione dal pagamento dell'imposta, fino a 5 mq. riguarda esclusivamente le pubblicità poste ad indicazione dell'impresa e non quelle lontano da essa.

5. Lungo le strade provinciali, regionali e nazionali, nei tratti che attraversano i centri urbani, così come definiti dal Codice della Strada, l'autorizzazione all'installazione è rilasciata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa previo Nulla Osta dell'Ente proprietario.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono i contenuti del SUSSIDIARIO e delle norme ad esso sovraordinate.

(1) Considerato che i Comuni sono tenuti ad adottare apposito Regolamento per l'applicazione dell'imposta, con il quale stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse e in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, non è applicabile la D.I.A. per ottenere il provvedimento per l'installazione essendo il numero di impianti pubblicitari "contingentato" e cioè sottoposto ad un limite. Pertanto l'installazione di impianti pubblicitari è esclusa dalla disciplina di cui all'articolo art. 19 della legge n. 241/90. Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 12 ottobre 2004, n. 6532

Articolo 119

Il verbale di contestazione

1. Per contestazione si intende la redazione immediata e contestuale del verbale di accertamento con la seguente procedura:

- a) Contestare il reato al trasgressore o al responsabile in solido quando ciò sia possibile. In caso contrario (negoziato chiuso ecc....) procedere alla successiva notificazione
- b) Qualora la risposta non convinca l'accertatore, si procede immediatamente con la redazione immediata del verbale di contestazione invitando il trasgressore o il responsabile in solido ad apporre le proprie motivazioni o controdeduzioni. In caso di silenzio deve essere scritto a cura del verbalizzante nell'apposito spazio "NULLA".
- c) Consegnare una copia del verbale al trasgressore o responsabile in solido previa apposizione delle firme delle due parti. Dalla data di contestazione decorrono i termini per l'impugnazione, dei pagamenti ecc..

- d) Utilizzare per l'individuazione del reato e per l'applicazione delle sanzioni, solo le parti del MODELLO UNICO, di cui al successivo articolo 120, cui il caso si riferisce.
- e) Per le violazioni commesse per le attività svolte su area private vanno applicate le sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs n° 114/98 mentre per quelle svolte su area pubblica, si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 29.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono i contenuti del SUSSIDIARIO e delle norme ad esso sovraordinate.

Articolo 120

Il modello Unico

1. E' approvato il modello unico del verbale di accertamento e/o di contestazione del Comune di Cave, riportato come "Allegato A" al presente Regolamento. Eventuali e successive modifiche o integrazioni saranno effettuate con atto del Comandante della Polizia Municipale previa comunicazione al Sindaco.

Articolo 121

Disposizioni in materia di controllo sui prezzi e sulle asserzioni pubblicitarie

1. E' vietata la pubblicità interna o esterna in modo scritto, a mezzo di diffusione sonora, o televisiva che indichi, per tutti i tipi di vendita, comprese le vendite straordinarie, in modo generico i materiali, ingredienti, gli sconti o i prezzi, tali da trarre in inganno il consumatore. Sono vietate in particolare:

a) Le indicazioni di un minimo ed un massimo di sconto o solo del massimo; Esempio: *sconti dal 10% al 50% - oppure sconti fino al 50%.*

b) Le indicazioni di prezzo o in percentuale riferiti ad una intera categoria di prodotti qualora siano posti in vendita, all'interno di tale categoria più di un prodotto a prezzi e sconti diversi. *esempio: cappotti sconto xx% oppure a euro xxxxx.*

c) L'indicazione di un materiale o ingrediente diverso da quello effettivamente usato per il prodotto posto in vendita; Esempio: *Pura lana vergine – Vero cuoio – Puro suino ecc...*

d) Indicare le vendite 3 x 2 o 2 x 1 e simili senza indicare il prezzo finale per il consumatore.

e) Abbinare sulla pubblicità del prodotto una foto o immagine diversa dal prodotto effettivamente posto in vendita.

f) Usare similitudini od espressioni simili a: *Prosciutto tipo Parma* oppure *Jeans tipo Armani*;

g) Le omissioni o le indicazioni a piccoli caratteri in forma scritta, della data di inizio e del termine della vendita straordinaria, sui mezzi, manifesti e vetrine, in TV, sulla rete Internet ecc... Il divieto è esteso anche alle omissioni in caso di pubblicità radiofonica.

h) Iniziare ogni forma di pubblicità prima di aver ottenuto l'autorizzazione o dell'effettuazione della comunicazione.

i) Tutte le espressioni di dubbio significato e le omissioni in generale tali da trarre in inganno il consumatore quali ad esempio: *"ingresso gratuito ove invece viene pagata l'uscita"*, oppure *"tre carciofi, 1 euro l'uno"*.

2. I prezzi e le descrizioni del prodotto devono essere posti sul prodotto o sotto il prodotto stesso in modo tale da identificarlo senza esitazioni. Sono ammesse deroghe per i prodotti sui quali è evidenziato il prezzo applicato dal produttore in modo ben visibile.
3. Per i prodotti liquidi o solidi confezionati vanno indicati anche il prezzo al litro o al chilogrammo, qualora di misura o di peso diverso da ml. o grammi 500 e 750.
4. I prezzi dei prodotti alimentari a taglio o sfusi, devono essere posti sul prodotto stesso ed indicare il prezzo netto al chilogrammo oppure all'ettogrammo.
5. Le bilance usate per la pesature di prodotti in vendita al consumatore, devono essere periodicamente controllate e devono rientrare nei requisiti contenuti nei Decreti Legislativi n° 517/92 e n° 40/97 e successivi.
6. Il prezzo di vendita si intende netto, di conseguenza lo strumento per la pesatura deve essere munito di un apposito dispositivo per la sottrazione della tara.
7. Lo strumento di pesatura o bilancia o il dispositivo di lettura dei registratori di cassa devono essere facilmente leggibili dall'acquirente per cui è tassativamente proibito frapporre fra di essi qualsiasi ostacolo che ne impedisca o renda difficoltoso il controllo visivo.
8. Sono esclusi dall'obbligo di esposizione del prezzo i quotidiani ed i periodici
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono i contenuti del SUSSIDIARIO e delle norme ad esso sovraordinate.

Articolo 122

Le vendite sottocosto

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per vendita sottocosto si intende *“la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.* Per prezzo di vendita, il prezzo effettivamente praticato alle casse.
2. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, con il conforto della Circolare esplicativa del Minindustria n° 3528/C del 24 ottobre 2001, il divieto delle vendite sottocosto non si applica:
 - a) agli esercenti il commercio all'ingrosso;
 - b) alle vendite effettuate negli spacci interni a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - c) Alle vendite effettuate per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico,

presso il domicilio dei consumatori, delle quali non esiste un locale di vendita al quale correlare il parametro della superficie richiesto dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. n° 218/2001;

- d) Alle vendite effettuate su area pubblica;
- e) Le vendite scontate non riferibili a singole referenze, ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore, quali si verificano nel caso di sconti stabiliti in relazione all'ammontare dello scontrino.

3. La vendita sottocosto deve essere comunicata al Responsabile di cui all'articolo 25 del SUSSIDIARIO almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. Sono esclusi dal computo, i giorni e le mezze giornate di chiusura previste dal Comune.

4. Per le violazioni sulle vendite sottocosto, si applica l'articolo 22, comma 3 del D. Lgs. 31/03/1998, ed in caso di particolare gravità o di recidiva, anche la sanzione accessoria prevista dal precedente comma 2 del medesimo articolo 22.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano il D.P.R. n° 218/2001 e la Circolare Ministeriale n° 3528/C del 24/10/2001.

Articolo 123

Entrata in vigore

Ogni adeguamento entra in vigore il giorno successivo del termine della pubblicazione sull'albo Pretorio Comunale della delibera Consiliare ovvero, considerata l'urgenza, il giorno stesso dell'approvazione qualora sia votata ed approvata l'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m..

ALLEGATO A

----- MODELLO UNICO ART. 120 -----



Comune di Cave
Provincia di ROMA

POLIZIA MUNICIPALE
(Via)

Verbale di accertamento N° _____ Numero Reg. _____

Il giorno .../.../... del mese di dell'anno 200... alle ore .../... i... sottoscritt... Agent... di P.M. /A.P.M. ha..... accertato che in via/piazza/vicolon°/km.....

Il Sig. nato/a a il .../.../..... residente in Prov. di Via n°/Km..... munito di pat. cat. n° rilasciata dalla Pref./M.C.T.C. di il .../.../...../ valida fino al .../.../..... alla guida del veicolo della casa costruttrice modellocon targa.....con rimorchio con targa..... di proprietà del Sig. Nato/a a Prov. di il .../.../..... residente in Prov. di Vian°/Km.....

munito di autorizzazione commerciale in originale/concessione o autorizzazione edilizia n° rilasciata il .../.../..... dal comune di Prov. di per attività su area privata/pubblica, intestata al sig. nato/a a..... il .../.../...../ residente in Prov. di Via n°/Km..... ha violato le norme di cui agli artt.....del Cod. della strada (D. lgs. 30/04/1992, n° 285 e succ mod.) ha violato le norme di cui agli artt.....del D. Lgs. 30/03/1998, n° 114 e successive mod. ha violato le norme di cui agli artt.....della Legge Regionale 18/11/1999, n° 33 e successive mod. ha violato le norme di cui agli artt.....delle N.T.A. di P.R.G. o attuativo ----- del Regolamento comunale di dell'Ordinanza n° del .../.../...../ ha violato le norme di cui agli artt.....del..... in quanto

.....L. suddett.. violazion...comporta...l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt.....

della legge 24/11/1981, n° 689; del.....

del decreto legislativo 31/03/1998, n° 114; del

Nonché l'applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

Rimozione opere abusive; Ritiro documenti; Fermo del veicolo;

Ripristino dello stato ante operam anche dei luoghi; Sequestro del veicolo o di altri beni;

Sospensione dell'attività;

Chiusura dell'attività;

Invito alla esibizione dei documenti: Il trasgressore dovrà esibire entro giorni dalla data della presente il/lapresso con l'avviso che in mancanza, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 180, comma 8 del D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 o dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 26/06/1997, n° 155 e succ. qualora trattasi del manuale di autocontrollo o della documentazione alternativa prevista dall'art. 3, comma 3 del Decreto medesimo. La sanzione è applicata in caso di recidiva del soggetto responsabile. Le risultanze vanno richieste alla A.S.L. competente ove ha sede l'industria alimentare cui appartiene il mezzo di trasporto.

Per le modalità di applicazione delle sanzioni e dei diritti del trasgressore o del responsabile in solido, vedi il retro del presente modello: _____➔

Per violazioni diverse da quelle previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/92), ai sensi dell'articolo 18 della legge 24/11/1981, n° 689, entro 30 giorni dalla data del presente verbale, possono essere inoltrati scritti difensivi e chiedere di essere sentiti. Gli scritti e/o la richiesta possono essere inoltrati (per mezzo racc. A/R o prot. comunale) tramite questo Comando oppure, previa comunicazione in copia al medesimo Comando nel termine e modi su indicati, direttamente alla seguente autorità competente:

- Sindaco di Cave, via n°
- Presidente della Giunta Regionale del Lazio: via n°
- La C.C.I.A.A. della Provincia di ROMA via n°

Decorso il termine di 30 giorni senza che si sia proceduto all'inoltro di scritti difensivi o alla richiesta di essere sentiti dall'Autorità competente, è dovuto il pagamento delle somme sottoriportate, sul C/C postale n° intestato a con la seguente causale:

- In misura ridotta entro 60 giorni dalla data del presente verbale: €..... + €..... per spese. Oltre il 60° giorno, €..... + €..... per spese.
- E' esclusa l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta. €.....+ €..... per spese entro giorni dalla data del presente verbale

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

E' dovuto il pagamento delle somme sottoriportate, sul C/C postale n° intestato a con la seguente causale:

- In misura ridotta entro 60 giorni dalla data del presente verbale: €..... + €..... per spese. Oltre il 60° giorno, €..... + €..... per spese.
- E' esclusa l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta. €.....+ €..... per spese entro giorni dalla data del presente verbale

Per violazioni al Codice della Strada (D. Lgs. 285/92), è ammesso ricorso entro giorni 30 al Giudice di Pace di Palestrina o entro giorni 60 al Prefetto di Roma a decorrere dalla data del presente verbale e può inoltre essere richiesta l'audizione personale.

E' possibile inoltrare il ricorso e/o la richiesta di audizione (per mezzo racc. A/R o prot. comunale) tramite questo Comando oppure, previa comunicazione in copia al medesimo Comando nei termini e modi su indicati, direttamente all'autorità competente:

A seguito delle contestazioni, il trasgressore o responsabile in solido dichiara:

Non è stato possibile procedere alla contestazione in quanto:

FIRME

Il/ Gli accertatori

Il trasgressore o responsabile in solido
(per presa visione e ricevimento copia)
